



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 100 del 05/06/2018

**Modifiche alla legge regionale del 2 novembre 2017, n. 41 recante
“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella
regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)”**

Relazione tecnica esplicativa e di accompagnamento allo schema di disegno di legge di modifica della legge regionale del 2 novembre 2017, n. 41 recante *"Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)"*.

1. PREMESSA.

Il presente schema di disegno di legge si propone di ampliare il novero delle funzioni istituzionali già facenti capo all'Agenzia Regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (di seguito ASSET) la cui istituzione è avvenuta con legge regionale del 2 novembre 2017, n. 41: in particolare l'art. 2 legge citata rubricato *"Finalità e competenze"* che già contempla le funzioni istituzionali di quest'ultima, viene con la presente modificato, prevedendo di demandare alla stessa talune funzioni spettanti alle Regioni, a mente di quanto previsto dai Titoli I e II della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e smi.

Anche a seguito dell'entrata in vigore della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* e del quadro di competenze già assegnate alle Regioni dal d.lgs. n. 152/2006 e smi, si rende necessario provvedere all'assegnazione delle citate competenze all'interno dell'amministrazione regionale, avvalendosi dell'ausilio dell'ASSET: in particolare, a fronte del complessivo quadro delineato dalla normativa succitata, in uno alla avvenuta soppressione delle Autorità di bacino regionali ed interregionali ed alla correlata istituzione dell'Autorità di bacino di distretto disposta dalla Legge n. 221/2015, con il presente schema di disegno di legge si prevede di regolamentare l'assetto delle competenze conferite, onde assolvere efficacemente agli adempimenti attualmente posti in capo alle Regioni.

2. QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO, STATALE E REGIONALE.

Per tali finalità, è utile dunque riportare un inquadramento generale della normativa sia comunitaria che statale e regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalla parte III del d.lgs. n. 152/2006 e smi.

2.1. Inquadramento generale e normativa comunitaria.

Con la Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Comunità Europea ha sancito che l'uso delle risorse idriche (superficiali, sotterranee, di transizione e costiere), nel rispetto del principio di sostenibilità, non possa prescindere dal preservare il capitale naturale per le generazioni future (sostenibilità ambientale), con l'allocazione efficiente di una risorsa limitata (sostenibilità economica), con la garanzia dell'equa condivisione e dell'accessibilità per tutti di una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità sociale). Inoltre, per il tema delle alluvioni, sulla scorta di quanto già tracciato con la citata normativa, è stata emendata la direttiva 2007/60 sulla *"Gestione rischio alluvioni"* che ha tra gli obiettivi la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, dovute al rischio di alluvioni; riduzione che potrà avvenire attraverso l'individuazione di interventi e di azioni per la riduzione della pericolosità.

Per entrambi i piani il contesto naturale di riferimento, in coerenza con l'attuale quadro normativo comunitario e nazionale, è rappresentato dall'unità fisiografica del Distretto Idrografico: questo è, e soprattutto sarà, il riferimento territoriale per qualsivoglia programmazione che riguardi i beni acqua e suolo, attesa l'assunzione del concetto riguardante il superamento delle barriere amministrative, privilegiando limiti di tipo naturale. In Italia sono stati individuati 8 Distretti Idrografici, *"Aree di riferimento"*, per i quali sono stati elaborati il *"Piano di Gestione (Governato) delle Acque"* ed il *"Piano di gestione del Rischio delle Alluvioni"*.

2.2. La normativa statale.

Il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha operato la prima riforma in detta materia in attuazione e recepimento delle Direttive comunitarie (2000/60/CE e 2007/60/CE) che:

- prevedono l'istituzione delle Autorità di Distretto Idrografico, articolabili dagli Stati membri con varie modalità;
- consentono di individuare quale autorità competente un organismo nazionale esistente (art. 3 co. 6 della Direttiva 2000/60);
- ipotizzano una composizione policentrica con un unico organo di coordinamento per altre autorità competenti (*Unit of management* della Direttiva CE n. 2007/60), come specificato nell'Allegato I, punto V della medesima Direttiva.

Come accennato, il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel recepire i disposti delle Direttive comunitarie, ha operato quindi un sostanziale riaccentramento delle funzioni in materia di difesa del suolo, prevedendo la costituzione delle Autorità di bacino distrettuali per l'intero territorio nazionale, cui è stato integralmente trasferito il governo idrografico di tutti i bacini, anche di rilievo regionale ed interregionale.

La ridefinizione normativa operata dal legislatore statale nella sua prima versione, ha, peraltro, resistito al vaglio della Corte Costituzionale che, con *sentenza n. 232 del 15 luglio 2009*, ha sancito la legittimità costituzionale degli articoli del Codice dell'Ambiente che sancivano l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, in quanto preposte alla tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale [ex art. 117 co. 2 lett. s) della Costituzione], piuttosto che alla materia governo del territorio, riconducibile alla competenza legislativa concorrente delle Regioni: in sostanza il legislatore ha ricondotto ad un modello unitario il precedente assetto pluralistico delle Autorità di bacino, nel cui ambito le Regioni avevano organizzato diversamente le attività amministrative, talvolta istituendo apposite autorità regionali, talaltra impiegando direttamente uffici propri.

Nel 2015 il legislatore è nuovamente intervenuto in detta materia con la riferita Legge del 28 dicembre, n. 221: segnatamente l'art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 è stato integralmente sostituito dall'art. 51 co. 2 legge citata e, in particolare:

- il co. 1 dell'art. 63 prevede che in ciascun distretto idrografico sia istituita l'Autorità di bacino distrettuale (quale ente pubblico non economico)
- il successivo co. 2 dispone altresì che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le Regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del Codice dell'Ambiente, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale che esercita i compiti e le funzioni previste dall'art. 62; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono state attribuite le relative competenze delle regioni; il MATTM, anche avvalendosi di ISPRA, ha assunto le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali
- il successivo Decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"* (pubblicato in G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) in attuazione del co. 3 del citato art. 63, ha quindi provveduto a stabilire:
 - le modalità ed i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali

- le modalità ed i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali
- le modalità ed i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle autorità di bacino distrettuali
- la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ed i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
- le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del MATTM

Il co. 2 dell'art. 3 del D.M. recita altresì che *"l'Autorità di distretto subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi."*

Tale Decreto Ministeriale è stato oggetto di impugnativa interposta dalla Regione Campania dinanzi al TAR Lazio II Sezione (giudizio nel quale si è costituita anche la Regione Puglia) che, con sentenza n. 2167 del 27 febbraio 2018, si è pronunciato rigettando il ricorso proposto in quanto infondato.¹

- alla data odierna non risulta/no invece ancora emanato/i il/i DPCM previsto/i dal co. 4 dell'art. 63 della citata L. n. 221/2015 volti ad individuare *"le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino"* e a determinare *"le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;
- a far data dall'entrata in vigore del previsto D.P.C.M. di cui al co. 4 dell'art. 63 si potrà considerare completato il prefato processo di ridefinizione delle funzioni descritte.

Attualmente nonché anche a seguito della integrale riscrittura del previgente art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, il quadro delle competenze previste dalla Parte III dello stesso risulta definito nei termini che seguono.

Quanto alle funzioni spettanti alle Autorità di bacino distrettuali:

- il co. 10 dell'art. 63 prevede che le Autorità di bacino di Distretto, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, provvedono:
 1. *"ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento"*;

¹ *"Il nuovo modello organizzativo, consistente in una riappropriazione da parte di organi statali delle competenze già conferite alle regioni, ha resistito al vaglio della Corte Costituzionale che, nel pronunciarsi sul ricorso proposto da alcune regioni, con sentenza n. 232 del 2009, ha sancito la legittimità costituzionale della istituzione delle autorità di bacino distrettuali, in quanto preposte alla tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, piuttosto che alla materia del governo del territorio, rientrante nella competenza legislativa concorrente. In sostanza il legislatore ha ricondotto ad un unico modello unitario il precedente assetto pluralistico delle autorità di bacino, nel cui ambito le regioni avevano organizzato diversamente le attività amministrative, talvolta istituendo apposite autorità regionali, talaltra impiegando direttamente uffici propri".* Cfr. sentenza Tar Lazio n. 2167/2018.

2. *"ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche";*
- il co. 2-quater dell'art. 117 del d.lgs. n. 152/2006 e smi dispone altresì che le Autorità di bacino concorrono, in concorso con gli altri enti competenti, a predisporre *"il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali"* al *"fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione"* nonché presiedono alle attività ed alle funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 12 febbraio 1933, n. 215, come previsto dal co. 11 dell'art. 63 del d.lgs n. 152/2006 e smi;
 - il co. 3 dell'art. 117 prevede ancora che l'Autorità di bacino, sentiti gli enti di governo dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 della Parte III del decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

Quanto alle funzioni spettanti alle Regioni, il legislatore ha del pari riservato alle Regioni le sottoelencate prerogative:

Il co. 1 dell'art.61 del d.lgs. n. 152/2006 e smi rubricato *"Competenze delle regioni"* dispone che: *"1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:*

- a) *collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;*
- b) *formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;*
- c) *provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;*
- d) *per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;*
- e) *provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;*
- f) *provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- g) *predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di dicembre;*
- h) *assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione."*

Il co. 3 del medesimo articolo dispone che *"rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al DPR 1 novembre 1959, n. 1363, per*

gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi ...”.

Il co. 5 dispone ancora che “le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni”.

Il co. 6 infine prevede che “Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni”.

Il co. 1 dell'art. 62 rubricato “Competenze degli enti locali e di altri soggetti” stabilisce che:

“1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.”

I co. 5 e 6 dell'art. 65 rubricato “Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale” prevede altresì che:

“5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.”

I co. 2 e 6 dell'art. 67 rubricato “I piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio” prevede ancora che:

“2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private.

7

A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali."

Il co. 3 dell'art. 68 rubricato "Procedura per l'adozione dei piani stralcio" dispone che:

"3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino."

Il co. 3 dell'art. 69 rubricato "Programmi di intervento" dispone che "Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti nei piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza".

2.3. La normativa regionale.

In attuazione e recepimento delle disposizioni varate dalla Legge n. 183/1989 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" (oggi abrogata dal d.lgs. n. 152/2006 e smi) e secondo la previsione dell'art. 2 co. 1 della Legge 3 agosto 1998, n. 267, con legge regionale n. 19/2002 la Regione Puglia aveva istituito un'unica Autorità di bacino denominata "Autorità di bacino della Puglia", con competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così come definiti dalla delibera del Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 1991, che per effetto delle intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto, approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 110 del 18 dicembre 1991.

A seguito della citata riforma elaborata a livello nazionale dalla Legge n. 221/2015, la legge regionale istitutiva dell'Autorità di bacino può considerarsi disapplicata per tutte le parti non conformi alle sopravvenute disposizioni nazionali. Le funzioni inerenti "all'istruttoria ed al rilascio di pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dell'Autorità di bacino" [ex art. 8, co. 1, lett. l) della l.r. n. 19/2002] compresi i pareri previsti dai co. 4 e 5 dell'art. 4 e dai co. 4 e 5 dell'art. 11 delle NTA del PAI, approvate con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia 30 novembre 2005, n. 39, vengono a tutt'oggi svolte dall'Autorità di bacino di distretto che ha sostituito le Autorità di bacino regionali ed interregionali e che, con l'emanazione del DPCM menzionato dall'art. 3 co. 2 del D.M. 294/2016, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle sopresse Autorità di bacino regionali ed interregionali.

Inoltre la legge regionale del 19 luglio 2013 n. 19 rubricata "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" in favore degli "uffici tecnici comunali", in deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. l) della l.r. n. 19/2002, ha previsto che sia attribuita "alla competenza degli uffici tecnici comunali" l'istruttoria ed il rilascio dei pareri, limitatamente a taluni interventi ivi espressamente individuati.

Infine la legge n. 41/2017 istitutiva dell'ASSET, all'art. 2, già prevede lo svolgimento di funzioni correlate alla materia della difesa del suolo: in particolare la lett. r) prevede che l'ASSET presti

"supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati da fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni calamitosi".

3. MOTIVAZIONI E RATIO DELLA MODIFICA NORMATIVA PROPOSTA.


A fronte del testé delineato quadro normativo evolutosi a livello nazionale e sulla scorta delle funzioni che attualmente già vengono svolte dall'Agenzia, con particolare riferimento alle funzioni ed alle competenze demandate esplicitamente alle Regioni dal Testo Unico Ambientale, si propone dunque di prevedere un ampliamento delle funzioni istituzionali dell'ASSET rivenienti dal quadro normativo innanzi rappresentato: tali nuove funzioni da conferire all'Agenzia, al netto di quelle che allo stato attuale vengono già esercitate da altre articolazioni o strutture regionali, ineriscono per lo più a competenze afferenti la materia della difesa del suolo, con la previsione di concorrere all'attuazione delle competenze spettanti all'Autorità di bacino distrettuale, per la parte di competenza del territorio della Regione Puglia.

Si propone altresì di prevedere che, su esplicita richiesta delle articolazioni regionali variamente preposte ed individuate dal MAIA, l'ASSET possa prestare supporto istruttorio nell'ambito delle attività di competenza regionale, nonché anche ai fini della verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni apposte ai provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e smi, salvo che tale verifica sia espressamente demandata dalla legge o dal relativo provvedimento ad altri organi o enti.

Sulla scorta dunque dei sopracitati intendimenti, si propone pertanto di emendare la legge regionale del 2 novembre 2017, n. 41 aggiungendo l'art. 2-bis dopo l'art. 2 della stessa nei termini declinati nel testo del provvedimento, a sua volta articolato in 2 commi. L'assolvimento delle predette ulteriori funzioni viene garantito ed assolto a mezzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.


Il funzionario Alta Professionalità

Dr.ssa Giorgia Barbieri




Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valenzano



**Il Presidente della Giunta Regionale con delega
alla Qualità dell'Ambiente
Dott. Michele Emiliano**

*L'Assessore ai Trasporti
e Lavori Pubblici
(avv. Giovanni Giannini)*



9

Schema di Disegno di Legge
Modifiche alla legge regionale del 2 novembre 2017, n. 41

Art. 1

Dopo l'art. 2 della legge regionale del 2 novembre 2017, n. 41 è aggiunto il seguente art. 2-bis:

1. All'Agenzia sono altresì assegnate le seguenti ulteriori funzioni istituzionali:

- 1. collabora al rilevamento ed alla elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, ed adotta gli atti di competenza;**
- 2. formula proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;**
- 3. su richiesta della Regione presta supporto ai fini della redazione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzarsi nei distretti idrografici;**
- 4. predispone annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza;**
- 5. assume ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e nei bacini idrografici di competenza;**
- 6. anche d'intesa con gli enti locali, elabora proposte all'Autorità di bacino distrettuale ai fini dell'approvazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;**
- 7. provvede a prestare il necessario supporto tecnico ai fini della realizzazione di opere e di interventi previsti nel piano di bacino, sotto il controllo della Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63 co. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi;**
- 8. adegua ed aggiorna la carta d'uso del suolo e la cartografia tecnica regionale, adottando ogni provvedimento di competenza funzionale all'aggiornamento del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico e di ogni altro sistema informativo territoriale.**

2. Su esplicita richiesta della Regione, l'ASSET presta altresì supporto istruttorio nell'ambito delle attività di competenza regionale, nonché in quelle relative alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni apposte ai provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, salvo che tale verifica sia espressamente demandata dalla legge o dal relativo provvedimento ad altri organi o enti.





Regione Puglia

REFERTO TECNICO (Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: schema di segno di legge volto alla modifica della legge regionale 2 novembre 2017 n. 41 recante "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)*".

Breve descrizione del contenuto dello schema di disegno di legge (ambito applicativo e finalità):

Il disegno di legge in parola si propone di emendare la legge istitutiva dell'ASSET al fine di ampliare il novero delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2 della suddetta legge, rivenienti da una ricognizione delle funzioni demandate dallo Stato alle Regioni, a mente di quanto previsto dai Titoli I e II della Parte III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", prevalentemente in materia di difesa del suolo. L'assolvimento delle prefate ulteriori funzioni viene garantito ed assolto a mezzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale.

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

CAPITOLO _____
Missione _____ programma _____ titolo _____;
importo _____

in caso di minore entrata

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO _____

17

Missione _____ programma _____ titolo _____ ;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____ ;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____ ;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____ ;
titolo _____, tipologia _____, importo _____ ;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria. Indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

"Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente".


Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Ing. Barbara Valenzano



Funzionario responsabile

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Sezione Bilancio e Ragioneria
Consigliere _____